



COMUNE DI VALMOREA

Prov. di Como - Via Roma n. 85 - C.A.P. 22070

Tel. 031/806155 - Fax 031/806324

C.F./P.IVA 00651150138

e-mail : info@comune.valmorea.co.it

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: ANNO 2009

Aliquota unica: 5 per mille

Detrazione per abitazione principale dei residenti all'estero: Euro 104,00.

**Scadenze: acconto o rata unica dal 01.06.2009 al 16.06.2009
 saldo dal 01.12.2009 al 16.12.2009**

Il comma 166 della finanziaria 2007 (Legge n. 296 del 27 dicembre 2006) prevede che il pagamento dei tributi locali debba essere effettuato con **arrotondamento all'euro**, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Il versamento può essere effettuato:

- sul c/c nr. 17870783 intestato a Comune di Valmorea servizio tesoreria ICI sia presso gli sportelli postali che tramite internet sul sito delle Poste Italiane www.poste.it
- tramite modello F24

DECRETO-LEGGE 27 maggio 2008, n. 93

IMMOBILI ESENTI

A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili **l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché le relative pertinenze.**

Il Comune di Valmorea ha assimilato all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Tali immobili possono quindi godere dell'esenzione dell'imposta.

L'esenzione si applica anche a coloro che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune.

IMMOBILI SOGGETTI ALL'IMPOSTA

- Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale.
- Unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, di categoria catastale: A1 (abitazione di tipo signorile), A8 (abitazione in ville), A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici)
- Tutte le altre categorie di immobili.

Rimangono inoltre soggetti all'imposta i terreni edificabili.

NOVITA'

A seguito dell'adozione, da parte del Consiglio Comunale, del nuovo Piano di Governo del Territorio occorre verificare l'attuale destinazione urbanistica del proprio terreno.

L'Ufficio Tecnico Comunale è a disposizione per tali verifiche nei giorni e negli orari seguenti:
Giovedì dalle 16.30 alle 18.30, Sabato dalle 9.00 alle 12.00.

Il Comune determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili, ai fini di limitare il potere di accertamento del Comune stesso alle sole ipotesi in cui l'imposta venga versata sulla base di un valore inferiore a quello predeterminato.

Il Consiglio Comunale con delibera n. 3 del 16.01.2009 ha approvato i **nuovi valori medi venali** in comune commercio **delle aree edificabili** per l'anno 2009 che vengono qui sotto riportati:

	Valore al mq.
Campo della conservazione – centro antico -	Euro 180,00
Campo dell'adeguamento – tessuto tra i centri di Casanova e Caversaccio - aree a destinazione principale residenziale.	Euro 90,00
Campo dell'adeguamento - nuclei isolati – aree a destinazione residenziale.	Euro 80,00
Campo della modificazione soggetto a progettazione unitaria – con piano approvato -	Euro 80,00
Campo della modificazione NON soggetto a progettazione unitaria.	Euro 80,00
Campo della modificazione soggetto a progettazione unitaria - con piano NON approvato.	Euro 60,00
Campo dell'adeguamento – tessuto tra i centri di Casanova e Caversaccio – aree a destinazione principale industriale e artigianale.	Euro 90,00
Aree soggette alla disciplina del piano servizi: Sa – Sc – Sg – Si – Sp – Spz – Ss – Sv – Svs (ad esclusione delle zone Spa – Sgl – Sp 7 – Sg 4 – Sg 3 – Sg 2 – per i quali non è dovuto alcun tributo).	Euro 25,00
Ambiti di trasformazione soggetti al Documento di Piano	Euro 10,00 ogni decimo di mc attuato a seconda degli indici di edificabilità stabiliti dalla convenzione attuativa del comparto.

Nota: Aree pertinentziali

Si considera area di pertinenza del fabbricato l'area da cui deriva la volumetria del fabbricato stesso, anche se distribuita su diversi mappali purchè contigui, così come previsto dalle Norme Tecniche di attuazione del Piano Regolatore Urbanistico Generale vigente.

L'imposta è dovuta sull'area eccedente la superficie di pertinenza come sopra descritta aumentata di un'area che consenta un'ulteriore edificazione di massimo 300 mc.

Dichiarazioni di variazione della posizione contributiva ICI relative all'anno 2008

La Finanziaria 2007 ha soppresso l'obbligo della dichiarazione.

Tale esonero tuttavia non comprende:

- gli "adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta" (denuncia di fabbricati inagibili o inabitabili, variazioni nella destinazione di unità ad abitazione principale);
- le variazioni, rilevanti ai fini dell'Ici, che dipendono da atti non soggetti a pubblicità immobiliare (trascrizioni e annotazioni nei registri immobiliari, e volture catastali: articolo 3-bis del Dlgs 463/1997);
- **Variazione del valore delle aree edificabili.**

L'Ufficio Tributi è a disposizione per chiarimenti nei giorni e negli orari di consueta apertura:

Sabato dalle 9.00 alle 12.00;

Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle 10.00 alle 12.15 (previo appuntamento).